

Ai gentili clienti
Loro sedi

Tares: il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che, dal 1 gennaio 2013, è **in vigore il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) che ha sostituito i prelievi previgenti:** i) la Tarsu di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; ii) la Tariffa di Igiene ambientale (TIA1) istituita con il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;iii) la Tariffa Integrata (TIA2) introdotta dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il **presupposto oggettivo** dell'imposta in commento è costituito dalla **occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani**. Il tributo in commento è corrisposto **in base ad una tariffa commisurata ad anno solare ed è calcolato in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie** (in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e sulla base dei criteri determinati con regolamento. **La misura del nuovo tributo è articolata in una tariffa binomia, composta cioè da: i) una quota fissa** (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti); **ii) da una quota variabile** (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti) **che deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio**. Peraltro, **al fine di coprire i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni**, alla tariffa, come sopra determinata per il servizio relativo ai rifiuti, **si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, che i Comuni potranno, con deliberazione del Consiglio comunale, aumentare fino a 0,40 euro**, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. **Le modalità di funzionamento del tributo in commento sono state modificate dalla Legge di stabilità per il 2013 la quale ha, tra l'altro, posticipato i termini di versamento della prima rata: per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata veniva fissato ad aprile 2013**, riconoscendo comunque al singolo comune la facoltà di posticipare ulteriormente tale termine. Successivamente, **con l'approvazione definitiva del Decreto rifiuti (D.L. 1/2013), il predetto termine è stato ulteriormente posticipato a luglio 2013**. Sul punto, però, alcune associazioni rappresentative dei comuni avevano sottolineato come il rinvio della prima rata del tributo a luglio avrebbe potuto mettere in seria difficoltà finanziaria gli stessi comuni, atteso che gli stessi avrebbero

dovuto anticipare alle aziende di raccolta i corrispettivi per l'erogazione del servizio. Per tale motivo, è **apparsa** (su alcuni giornali della stampa specializzata) **la notizia che il governo si sarebbe impegnato a rimettere subito mano alla materia per rivedere il calendario dei pagamenti dopo lo slittamento a luglio della prima rata.**

Premessa

L'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, noto come Decreto "Salva Italia", **ha istituito, a partire dal 1 gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) abrogando**, sempre a decorrere da tale data, **i prelievi previgenti:**

- la **Tarsu di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;**
- la **Tariffa di Igiene ambientale (TIA1)** istituita con il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- la **Tariffa Integrata (TIA2)** introdotta dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Presupposto oggettivo dell'imposta

Il **presupposto oggettivo dell'imposta** è costituito dalla **occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte**, a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili di produrre rifiuti urbani: non occorre l'effettiva formazione di rifiuti, ma la mera attitudine dei locali o delle aree a produrre rifiuti, in ragione dell'attività ivi svolta.**

Sono **escluse** dal prelievo in oggetto – in linea ad un principio che Confedilizia fece valere più di 15 anni fa ai fini della tassa rifiuti (Tarsu), contro l'allora prevista tassazione di giardini e cortili:

- **le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;**
- **le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.**

OSSERVA

Allo stesso modo, è stata confermata **l'esclusione dal tributo** in commento **delle aree ove si formano di regola rifiuti speciali**, con l'importante precisazione, ricavata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui **l'esonero** in commento **opera a condizione che il produttore ne dimostri il trattamento secondo modalità conformi alla normativa vigente.**

In altre parole, al fine di contrastare pratiche di illecito conferimento di tributi speciali al normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, **non è sufficiente attestare lo svolgimento di attività che per loro natura producono prevalentemente rifiuti speciali, ma occorre dimostrare la**

corretta gestione di tali rifiuti.

Per le **unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale.**

Misura del tributo

Il tributo in commento è **corrisposto in base ad una tariffa commisurata ad anno solare** ed è **calcolato in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie** (in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e sulla base dei criteri determinati con regolamento.

Inoltre, la **misura del nuovo tributo è articolata in una tariffa binomia**, composta cioè da:

- **una quota fissa** (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti)
- **da una quota variabile** (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti) che deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio.

Pertanto, al fine di coprire i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, **alla tariffa**, come sopra determinata per il servizio relativo ai rifiuti, **si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato**, che i Comuni potranno, con deliberazione del Consiglio comunale, **aumentare fino a 0,40 euro**, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

OSSERVA

In buona sostanza, **sotto forma di componente del tributo rifiuti e servizi**, viene di fatto istituito un vero e proprio tributo aggiuntivo, giustificato ai fini della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Versamento dell'imposta

La versione originaria della disposizione che ha introdotto la TARES aveva previsto che, **il versamento dovesse essere effettuato esclusivamente al comune** - in **quattro rate trimestrali**, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre - **tramite il sistema dei versamenti unitari con compensazione con il modello F24, nonché tramite bollettino di conto corrente postale.**

OSSERVA

Era altresì previsto che i **singoli comuni potessero:**

- **variare la scadenza e il numero delle rate di versamento;**
- **consentire il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.**

Le novità introdotte dalla legge di stabilità

Con una novità introdotta dalla legge di Stabilità, però, **per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata veniva posticipato ad aprile**, riconoscendo comunque al comune la facoltà di posticipare ulteriormente tale termine.

OSSERVA

Ad ogni modo, **le modalità di versamento si sarebbero dovute stabilite con apposito D.M.**, che avrebbe dovuto assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento

Peraltro, limitatamente al **primo anno di applicazione** (anno 2013) e **fino alla determinazione delle tariffe**, a seguito della quale si effettuerà il conguaglio, **l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.**

Infine, **sempre per l'anno 2013**, viene disposto che **il pagamento della maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato.**

OSSERVA

Anche in tal caso, l'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

Le novità introdotte dal decreto rifiuti (D.L. 1/2013)

Successivamente, **con l'approvazione definitiva del Decreto rifiuti (D.L. 1/2013), il predetto termine** (aprile 2013 per il versamento della prima rata) **è stato ulteriormente posticipato a luglio 2013.**

Sul punto, però, alcune associazioni rappresentative dei comuni hanno sottolineato come il rinvio della prima rata del tributo a luglio potrebbe mettere in seria difficoltà finanziaria gli stessi comuni, atteso

che gli stessi potrebbero dover anticipare alle aziende di raccolta i corrispettivi per l'erogazione del servizio. Per tale motivo, è apparsa (su alcuni giornali della stampa specializzata) la notizia che il governo si sarebbe impegnato a rimettere subito mano alla materia per rivedere il calendario dei pagamenti dopo lo slittamento a luglio della prima rata.

La TARES normativa in sintesi

La TARES sostituisce gli attuali prelievi sui rifiuti (tassa o tariffe) e aggiunge una maggiorazione per pagare illuminazione pubblica, manutenzione strade, sicurezza, anagrafe e altri servizi "indivisibili".

Tale tributo è dovuto dai soggetti che **possiedono o detengono** a qualsiasi titolo **locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani** e va versato al Comune in cui insiste l'immobile / area assoggettato al tributo.

La Tares non riguarda, quindi, solo i proprietari, ma chi occupa immobili o aree a qualsiasi titolo.

La TARES **va commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie**, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento ex DPR n. 158/99.

Fino alla revisione del Catasto, **la superficie assoggettabile al tributo** è costituita "*da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*". A tal fine vanno considerate le **superfici dichiarate / accertate ai fini della TARSU / TIA / TIA 2.**

Il Comune, nell'ambito dell'attività di accertamento, può determinare la **superficie assoggettabile** al nuovo tributo per:

- le **unità immobiliari a destinazione ordinaria** iscritte / iscrivibili nel Catasto edilizio urbano facendo riferimento **all'80% della superficie catastale** individuata secondo i criteri stabiliti dal citato Regolamento ex DPR n. 138/98;
- le **altre unità immobiliari** facendo riferimento alla **superficie calpestabile.**

Fino al 31.12.2013 i Comuni possono affidare la gestione della TARES o della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 29 dell'art. 14 -DL n. 201/2011(possibilità alternativa al nuovo tributo per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotta) ai soggetti che al 31.12.2012 svolgevano il servizio di gestione / accertamento / riscossione della TARSU / TIA / TIA 2.

Nella **Dichiarazione TARES**, relativa alle **unità immobiliari a destinazione ordinaria**, vanno obbligatoriamente indicati i **dati catastali**, il **numero civico** e **dell'interno se esistente**.

L'importo di base al metro quadrato della maggiorazione locale per il finanziamento dei servizi "indivisibili", ossia illuminazione, manutenzione strade, sicurezza, ecc., è di 30 centesimi, che possono essere aumentati a 40 centesimi al metro quadrato dai Comuni.

Per il 2013 il pagamento della maggiorazione è effettuato sulla base della misura standard di € 0,30 per mq alla scadenza delle prime 3 rate contestualmente al versamento della TARES o della tariffa (senza applicazione di sanzioni ed interessi). Il conguaglio per l'eventuale incremento della maggiorazione fino a € 0,40 è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

La TARES, la tariffa e la maggiorazione vanno versate:

- esclusivamente **al Comune** tramite il **modello F24** o apposito **bollettino di c/c postale**;
- in **4 rate trimestrali** scadenti nei mesi di **gennaio, aprile, luglio e ottobre**. Il Comune può **variare la scadenza ed il numero delle rate**.

Per il 2013

- ↘ la prima rata è **posticipata ad Luglio salva la possibilità del governo di intervenire nuovamente ed anticiparne la scadenza**
- ↘ fino alla **determinazione delle tariffe, le rate sono determinate in acconto e commisurate all'importo versato nel 2012 per la TARSU / TIA / TIA 2**.

Per gli **immobili "occupati" dall'1.1.2013** le rate vanno determinate con riferimento alle tariffe TARSU / TIA / TIA 2 applicate dal Comune **nel 2012**.

Il **pagamento a conguaglio sulle rate versate in acconto** "è effettuato con **la rata successiva** alla determinazione delle tariffe.

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO